

Allegato A) all'atto Rep. n. 5334/1857

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F. "

TITOLO I

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione sotto la denominazione sociale di "SOCIETA' ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F." con sede in Modena Via Schiocchi n. 12 presso il domicilio del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede in caso di mutamento della persona del Presidente del Consiglio Direttivo o del suo domicilio, non comporta modifica dello statuto dell'associazione.

Articolo 2 - SCOPI

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale e di aggiornamento e di promozione scientifica culturale interdisciplinare nei confronti degli associati e di terzi, nel campo medico - sanitario con particolare riguardo ed attenzione alle tematiche medico legali di pertinenza dell'odontoiatria secondo la più ampia accezione, compresa la chirurgia maxillo - facciale e igiene dentale.

L'Associazione persegue i seguenti obbiettivi:

- promuovere l'organizzazione, il coordinamento e la partecipazione a gruppi di studio, corsi, incontri, seminari, congressi e pubblicazioni relativi allo scopo dell'associazione;

- agevolare l'aggiornamento medico - legale di interesse odontoiatrico e la divulgazione, presso gli operatori di detto settore, di leggi, norme, regolamenti e circolari che disciplinano l'esercizio della professione odontoiatrica;

- studiare e promuovere linee guida e di condotta per uniformare la compilazione di cartelle cliniche odontoiatriche anche in relazione al consenso informato.

E' esclusa qualsiasi finalità politica e sindacale ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'Associazione potrà curare direttamente l'organizzazione di eventi, corsi, incontri collettivi, gruppi di studio, seminari, congressi et simila, nonché collaborare con qualsiasi persona e/o ente pubblico o privato nella realizzazione degli stessi.

Articolo 3 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio degli associati Fondatori.

Articolo 4 - DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) ed è rinnovabile di quinquennio in quin-

quennio.

TITOLO II

Degli Associati

Articolo 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono membri dell'associazione:

- a) gli associati Ordinari;
- b) gli associati Onorari;
- c) gli associati Fondatori.

Sono associati Ordinari i medico chirurghi, gli odontoiatri e i cultori del diritto, la cui domanda, controfirmata da due soci fondatori e/od ordinari, venga accettata su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea degli associati; sono associati Onorari coloro che per particolari meriti o riconoscimenti vengano ammessi come tali previa delibera dell'Assemblea degli associati. E' preclusa espressamente la possibilità di una partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati ordinari, gli associati Fondatori e i Past President, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea degli associati. Il pagamento della quota conferisce il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. La quota non è rivalutabile, né trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 - RECESSO

L'Associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Colui che è receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione, deve presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione degli Associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa per almeno due anni. L'escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

Articolo 9

E' escluso l'Associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'associazione ed agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo, dopo la valutazione, e parere obbligatorio ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri, i quali emettono parere sul caso e a cui è data la facoltà di ascoltare l'associato. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto di voto a mezzo raccomandata, posta elettronica o fax quindici giorni prima della riunione.

Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'Assemblea è costituita dagli Associati Ordinari e Fondatori.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote. Ad ogni associato spetta un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente se nominato, in mancanza di entrambi su designazione dell'assemblea.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli associati presenti alla riunione aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente

costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo decide a maggioranza. L'assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente ogni anno deve essere redatto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo e nomina le cariche dell'associazione. Le delibere assembleari rimangono depositate presso la sede dell'Associazione.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di modifica dello Statuto;
- 2) sul conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
- 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri.

Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto alla carica di Presidente è essere associato fondatore ovvero associato ordinario con una anzianità di almeno cinque anni.

Requisito necessario per l'elezione di qualsivoglia altra carica associativa è essere associato fondatore ovvero essere

associato ordinario con una anzianità di almeno tre anni. Dopo che l'assemblea ha eletto il Consiglio Direttivo, quest'ultimo elegge fra i suoi membri il Presidente e le varie cariche. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno, o di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Past President con diritto di voto, senza condizionare il quorum costitutivo del Consiglio Direttivo stesso. Tutti gli associati fondatori hanno diritto a partecipare in qualità di uditori e su proposta del Presidente a scopo consultivo, a qualunque Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni, essi sono rieleggibili.

Articolo 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, se eletto.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della gestione economico finanziaria, e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli Associati.

Articolo 18

Qualora il Collegio nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informerà se del caso l'Assemblea degli Associati.

Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. I Probiviri sono immediatamente rieleggibili per un solo altro mandato. Il Collegio dei Probiviri esprime il parere obbligatorio ma non vincolante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Articolo 20 - COLLEGIO DEGLI ASSOCIATI FONDATORI

Fanno parte del Collegio degli associati Fondatori tutti coloro che sono indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Il Collegio ha funzioni di indirizzo culturale che può esprimere nei confronti del Consiglio Direttivo e dal quale può essere consultato a tale scopo.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Costituiscono patrimonio dell'associazione i beni a qualsiasi titolo, anche mortis causa, pervenuti all'Associazione stessa.

Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire utili, o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale agli associati.

Le quote degli associati sono trasmissibili solo mortis causa.

Articolo 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un liquidatore il quale, in conformità a quanto dispone la legge, devolgerà il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

L'Associazione si scioglie:

a) per volontà degli associati;

b) in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;

c) per decorso del termine.

TITOLO VI

NORME DI RINVIO

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultano applicabili alle associazioni non riconosciute.

F.to: Maurizio Ripari

F.to: Chiara Malaguti Notaio